



COMUNE DI CASOREZZO
(Prov. di Milano)

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DELL'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE***

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 15.04.2013)

Sportello Unico Attività Produttive

Art. 1 - Tipi di attività

L'attività di acconciatore, esercitata unificatamente su tutto il territorio comunale a favore sia di uomini che donne, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è disciplinata:

- ❑ dalla legge 17 agosto 2005 n.174
- ❑ dal Regolamento regionale nr. 6/2011
- ❑ dalle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Locale d'Igiene
- ❑ dalle disposizioni di cui alla legge n. 241/90
- ❑ dalle disposizioni del presente Regolamento

La suddetta attività, svolta nel rispetto dei principi della libera iniziativa economica, può essere esercitata in forma di impresa ai sensi delle vigenti norme relative alle attività imprenditoriali.

L'attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti ed i servizi svolti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba ed ogni altro servizio inerente e complementare. Inoltre possono essere svolti prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

I trattamenti ed i servizi di cui al precedente comma possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici così come definiti dalle disposizioni specifiche vigenti.

Art. 2 – Luogo di svolgimento dell'attività

L'attività di acconciatore deve essere svolta in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistico-edilizie e igienico-sanitarie.

Non è consentito lo svolgimento delle attività di acconciatore in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico.

Le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono esercitare anche presso la sede designata dal cliente nei casi di malattia dello stesso o per altro impedimento fisico oppure nel luogo in cui avvengono manifestazioni legata alla moda, allo spettacolo, a cerimonie e a particolari eventi.

L'esercizio dell'attività all'interno di luoghi di cura, riabilitazione, caserme, luoghi di detenzione o altro, può avvenire solamente a seguito di stipulazione di apposite convenzioni con i relativi soggetti pubblici.

L'attività può essere esercitata anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali adibiti all'esercizio della professione abbiano i requisiti di cui al successivo art. 6, un ingresso autonomo e servizi igienici esclusivamente adibiti alla clientela.

Art. 3 – Inizio attività

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di acconciatore deve presentare SCIA, utilizzando l'apposita modulistica regionale

Alla SCIA dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- ❑ planimetria in scala 1:100 dei locali da utilizzarsi per l'attività, con indicato la destinazione d'uso dei singoli spazi, la dislocazione dei posti di lavoro, la rete fognaria interna, gli ingressi sottoscritti dal richiedente;
- ❑ l'atto di designazione dell'eventuale responsabile tecnico;
- ❑ abilitazione professionale dei soggetti esercenti l'attività;

- dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici installati (elettrico, termico, condizionamento, etc...);
- copia della convenzione stipulata con l'ente pubblico nei casi di cui al comma 4 del precedente articolo 2;
- relazione descrittiva dettagliata dell'attività svolta attestante il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, redatta in carta libera sottoscritta dal titolare dell'attività, con l'indicazione del numero degli addetti, delle procedure per la pulizia di locali ed arredi, per la disinfezione e la sterilizzazione degli strumenti, per il lavaggio della biancheria e per lo smaltimento di rifiuti a rischio infettivo;
- dichiarazione scarico acque reflue domestiche;
- autocertificazione sull'impatto acustico, di cui alla Legge regionale nr. 13/2001;

Il Responsabile dell'istruttoria ha la facoltà di richiedere al competente Servizio dell'A.S.L. l'effettuazione di sopralluoghi, verifiche sulla documentazione tecnica nonché pareri sulle istanze pervenute.

Art. 4 - Qualificazione professionale

Per l'abilitazione professionale e le relative modalità di conseguimento, si fa riferimento all'art. 3 della legge 17 agosto 2005 n. 174 ed alle specifiche disposizioni regionali.

La dimostrazione del titolo abilitativo è a carico di chi presenta la SCIA o di chi esercita, in sede di controllo da parte degli organi abilitati.

Sarà cura del responsabile dell'istruttoria provvedere ad effettuare verifiche sulle autocertificazioni allegate alla SCIA.

Art. 5 - Requisiti igienico-sanitari degli addetti

Chiunque eserciti la attività di acconciatore deve operare nel rispetto delle norme sanitarie vigenti in materia, ed in particolare osservare le disposizioni indicate nel Regolamento Locale di Igiene vigente in questo Comune.

Art. 6 - Requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attività connesse

I requisiti igienico sanitari della struttura e delle operazioni che in essa si svolgono dovranno essere conformi a quanto disposto dal Regolamento Locale di Igiene ed eventualmente dalle specifiche disposizioni emanate dal competente Servizio dell'A.S.L. .

Oltre a quanto stabilito dal comma precedente, i locali devono essere strutturalmente regolamentari, adeguatamente ventilati ed illuminati ed avere:

- una superficie minima di mq. 15 per il primo posto di lavoro e mq. 5 per ogni ulteriore posto;
- pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio facilmente lavabile e sanificabile fino ad un'altezza di m. 2 dal pavimento;
- lavabi fissi con acqua corrente potabile dotati di comandi non manuali;
- arredamento di facile pulizia;
- dotazione di biancheria pulita per ogni cliente posta in appositi armadietti;
- per gli esercizi che fanno uso dei caschi, in relazione alle caratteristiche dei locali e della attività, potranno essere imposti, su proposta del competente Servizio dell'A.S.L., mezzi di ventilazione sussidiari.

Inoltre devono essere disponibili:

- l'attrezzatura necessaria per la disinfezione degli arnesi da lavoro;
- appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e per rifiuti.

Art. 7 - Servizi igienici

I locali utilizzati per l'attività di acconciatore devono essere dotati di servizi igienici con antibagno con lavabo ad uso esclusivo dell'esercizio, accessibile dall'interno, in numero adeguato in riferimento agli addetti ed alle dimensioni dei locali, conformemente alle disposizioni stabilite dal Regolamento Locale di Igiene ed eventualmente dalle specifiche disposizioni emanate dal competente Servizio dell'A.S.L. .

La dotazione minima è di un servizio igienico per 6 posti lavoro (metri quadrati 40) e non più di tre addetti all'attività titolari e soci compresi.

L'attrezzatura e la rubinetteria devono essere conformi a quanto stabilito dal Regolamento Locale d'Igiene vigente.

Dovranno essere osservate le norme relative all'abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 8 - Modalità per l'adeguamento dei locali

Le caratteristiche strutturali previste nel presente Regolamento sono immediatamente applicate per gli esercizi che verranno insediati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento.

Le attività esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adeguarsi alle nuove norme nel caso di subingresso in attività già avviate.

Potranno essere consentite deroghe solo nei casi di comprovata impossibilità di realizzazione, ovvero quando, a giudizio del competente Servizio dell'A.S.L., la soluzione alternativa permetta di conseguire le medesime finalità delle norme derogate.

Art. 9 - Attività miste

L'attività di acconciatore può essere svolta congiuntamente a quella di estetista nella medesima sede, previo possesso di entrambi i requisiti di abilitazione professionale ed il soddisfacimento di quelli derivanti dalle norme igienico-sanitarie di cui al Regolamento Locale di Igiene e del Regolamento Comunale per l'attività di estetista vigenti.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento.

Art. 10 - Trasferimento di sede

Il trasferimento di sede può essere effettuato purché venga presentata apposito modello regionale SCIA

Art. 11 - Sospensione o revoca del diritto ad esercitare

L'esercizio dell'attività di acconciatore potrà essere sospesa ed eventualmente vietata qualora venga accertato un mancato rispetto delle prescrizioni dettate dal presente Regolamento e delle altre norme igienico-sanitarie vigenti nonché la perdita dei requisiti professionali o igienico-sanitari previsti .

Il diritto ad esercitare decade in caso di interruzione dell'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo che l'interruzione sia determinata da motivi di forza maggiore o da altre cause gravi; in tal caso può essere concessa una proroga per un periodo non superiore a mesi sei eventualmente rinnovabile.

Art. 12 – Subingresso o modifiche

Il trasferimento di gestione o di proprietà della attività, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta il trasferimento del diritto ad esercitare a favore di chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'inizio dell'attività del cedente e l'effettivo trasferimento dell'esercizio, mediante atto pubblico, ed il subentrante sia in possesso della prescritta abilitazione professionale.

In caso di subingresso deve essere presentata SCIA mediante l'utilizzo dell'apposita modulistica regionale. Alla stessa dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- copia dell'atto di compravendita dell'attività o di affitto di ramo d'azienda
- l'atto di designazione responsabile tecnico;

In caso di modifica dei locali, delle attrezzature e del ciclo lavorativo risulterà necessario presentare SCIA mediante l'utilizzo dell'apposita modulistica.

Art. 13 - Giorni e orari di esercizio dell'attività

L'esercizio della attività di acconciatore dovrà osservare i giorni e gli orari di apertura e di chiusura che verranno determinati dal Sindaco su indirizzi emanati dal Consiglio Comunale, eventualmente sentite le proposte degli operatori.

Su richiesta degli operatori potranno essere determinate, con apposita ordinanza sindacale, delle aperture straordinarie festive facoltative.

Art. 14 – Esercizio dell'attività all'interno circoli privati, strutture ricettive, luoghi di cura, bellezza, fitness e simili

Per l'esercizio dell'attività in luoghi di non libero accesso al pubblico indifferenziato (circoli privati, strutture ricettive di ogni tipo, ospedali, case di cura, centri assistenziali, case di riposo per anziani, palestre, luoghi per il fitness e la cura del corpo) si applicano le disposizioni di cui al presente Regolamento e quelle di cui al Regolamento Locale di Igiene anche nel caso in cui le prestazioni vengano fornite gratuitamente per la promozione di prodotti oppure inglobate nelle quote associative o nei corrispettivi per la fornitura dell'alloggio o ricomprese nell'attività prevalente.

Art. 15 - Obblighi nell'esercizio dell'attività

Gli orari di esercizio prescelti dovranno essere portati a conoscenza del pubblico mediante esposizione di appositi cartelli apposti in modo ben visibile sugli ingressi ed all'interno dei locali.

All'interno dei locali dovrà essere disponibile copia della SCIA e dovrà essere tenuta esposta in modo ben visibile la tabella dei prezzi praticati per le singole prestazioni e servizi.

In caso di esposizione di prodotti per la vendita vi è l'obbligo di apporre sui singoli prodotti i rispettivi cartellini indicanti i prezzi degli stessi.

In caso di cessazione dell'attività dovrà essere presentata apposita SCIA mediante l'utilizzo dell'apposita modulistica.

Art. 16 – Vigilanza ed ispezioni

Gli appartenenti al SUAP ed alla Polizia Locale possono ispezionare i locali di esercizio, nonché quelli che abbiano diretta comunicazione con essi, sia per accertare che le attività vengano svolte nel rispetto della normativa vigente in materia sia per accertare che vengano rispettate tutte le disposizioni di natura igienico-sanitaria e commerciale.

Art. 17 - Sanzioni

Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente e diversamente disposto e non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, si applicano i principi e le procedure sanzionatorie di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.

L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/81 ed il ricorso, viene individuata nel Responsabile del SUAP.

L'ordinanza ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro il termine massimo di giorni 90 dal ricevimento del rapporto o del ricorso. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione.

Sanzioni:

- violazione all'art. 2: sanzione ammin. pecun. da €500 ad €3.000 (p.m.r. €1.000)
- violazione all'art.3: sanzione ammin. pecun. da €750 ad €4.500 (p.m.r. €1.500) ed ordinanza cessazione attività
- violazione all'art.5: sanzione ammin. pecun. da €100 ad €500 (p.m.r. €167)
- violazione all'art.6: sanzione ammin. pecun. da €500 ad €3.000 (p.m.r. €1.000)
- violazione all'art.7: sanzione ammin. pecun. da €500 ad €3.000 (p.m.r. €1.000) ed ordinanza cessazione attività
- violazione all'art.10: sanzione ammin. pecun. da €750 ad €4.500 (p.m.r. €1.500) ed ordinanza cessazione attività
- violazione all'art.12: sanzione ammin. pecun. da €750 ad €4.500 (p.m.r. €1.500) ed ordinanza cessazione attività
- violazione all'art.13 ed all'ordinanza applicativa degli orari: sanzione ammin. pecun. da €100 ad €500 (p.m.r. €167)
- violazione all'art.14: sanzione ammin. pecun. da €750 ad €4.500 (p.m.r. €1.500) ed ordinanza cessazione attività
- violazione all'art.15: sanzione ammin. pecun. da €75 ad €450 (p.m.r. €150)

L'ordinanza di cessazione attività è atto immediatamente efficace ed esecutivo.

In caso di mancato rispetto dell'ordinanza di cessazione dell'attività l'autorità comunale competente si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da €1.000 ad €5.000 (p.m.r. €1.667) e verranno attivate le procedure coattive ai sensi art. 20 della legge n. 689/81 ed ai sensi degli artt. 21, 21 bis, 21 ter, 21 quater e 21 quinquies della legge n. 241/90 (apposizione dei sigilli ai locali ed alle attrezzature).

Art. 18 - Recidiva nelle violazioni

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

Art. 19 - Esposti all'Amministrazione Comunale

Tutti gli esposti diretti all'Amministrazione Comunale che abbiano per oggetto materie trattate dal presente Regolamento devono essere indirizzati al SUAP e presentati in forma scritta.

Gli esposti, oltre ad una sommaria descrizione dei fatti lamentati, dovranno contenere i dati anagrafici dell'istante e dovranno essere sottoscritti con firma autografa.

In casi di particolare urgenza è consentita la forma orale purché sia certa l'identità dell'esponente.

Art. 20 - Rinvio a norme vigenti - Entrata in vigore

Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti statali e regionali in materia.

Il presente Regolamento, composto da 20 articoli, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dal vigente Statuto Comunale.

Sono abrogati il precedente Regolamento e ogni altra disposizione comunale in materia.